

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n° 28/2011

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste,

Vista la necessità di garantire la disciplina della circolazione dei veicoli e dei pedoni all'interno delle aree di interesse generale del Punto Franco Nuovo, dove con il termine " aree di interesse generale" vengono definite le aree non assentite in concessione;

Vista la necessità di armonizzare tutte le precedenti Ordinanze emanate dall'Ente Autonomo del Porto/Autorità Portuale relativamente alla disciplina della circolazione dei veicoli all'interno delle suddette aree;

Visto il consistente aumento dei traffici Ro-Ro registratosi nel mese di gennaio 2011 e le relative problematiche intervenute sulla viabilità interna ed esterna del porto di Trieste;

Visto l'esito dell'incontro tenutosi il 26 gennaio 2011 presso la Prefettura relativamente alle problematiche inerenti la viabilità interna ed esterna al porto di Trieste;

Visto l'incontro con i rappresentanti dei lavoratori di sito produttivo del porto di Trieste di data 29.4.2011;

Visto il piano di viabilità predisposto dall'Autorità Portuale, relativo al servizio di mappatura dell'ambito portuale ai fini della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, illustrato in data 2.5.2011 all'Autorità Marittima Capitaneria di Porto, alla Guardia di Finanza 2^a Compagnia Trieste, alla Polizia di Stato Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo Scalo Marittimo ed alla Legione Carabinieri FVG Stazione di Trieste Portonuovo;

Considerato che il suddetto piano costituisce parte integrante della presente Ordinanza;

Vista la predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale effettuata sempre all'interno delle suddette aree;

Considerata la volontà di individuare ogni elemento potenzialmente orientato ad una tempestiva attivazione di tutti gli strumenti utili a favorire, a risorse infrastrutturali invariate, un possibile potenziamento della capacità produttiva dello scalo portuale triestino riferito all'intera estensione portuale e, in futuro, retro portuale anche attraverso interventi di carattere riorganizzativo e di infrastrutturazione tecnologica;

Considerato, in tale contesto, l'obiettivo di potenziare e razionalizzare l'interscambio documentale per conseguentemente favorire la fluidificazione dei traffici onde assicurare:

- tempi certi e predefiniti per l'espletamento delle operazioni del traffico in importazione;
- una riduzione significativa dei tempi di uscita dal terminal degli automezzi pesanti;
- un generale miglioramento del livello di sostenibilità del processo produttivo e delle condizioni di lavoro dei diversi operatori coinvolti nel ciclo;
- un incremento "fisico" del numero delle corsie di varco quale conseguenza della remotizzazione delle procedure di controllo precedentemente svolte manualmente.

Considerata la conseguente necessità di definire al riguardo la piena tracciabilità, anche in modo differenziato, in relazione alle caratteristiche dimensionali ed alle diverse tipologie, delle merci e dei mezzi che la trasportano.

Vista l'Ordinanza APT n. 23/98, in materia di accessi alle aree portuali;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 gennaio 2011, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 - Circolazione

1. La circolazione dei pedoni e dei veicoli all'interno delle aree di interesse generale del Punto Franco Nuovo è disciplinata dalla segnaletica verticale ed orizzontale appositamente posizionata in loco, come previsto dal piano di viabilità che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, e con le prescrizioni contenute nei seguenti articoli.
2. Per motivi di emergenza, urgenza e necessità, in deroga alla presente Ordinanza e relativo piano di viabilità, l'Autorità Portuale può temporaneamente modificare la viabilità, predisponendo una provvisoria segnaletica verticale e/o orizzontale, senza la necessità dell'emanazione di una specifica Ordinanza, sempre che l'esigenza non si protragga per più di dieci giorni.
3. Previa disposizione specifica del funzionario incaricato dell'Autorità Portuale, le modifiche da apportare alla viabilità di cui al comma precedente, potranno essere affidate anche alla società appaltatrice del servizio di vigilanza.
4. Nell'evenienza di particolare congestionamento della viabilità portuale, può essere temporaneamente istituito il senso unico di marcia sulla strada sopraelevata allo scopo di destinarla a corsia di instradamento o di deflusso per il traffico camionistico dei terminali Ro-Ro.

5. A seconda delle esigenze operative che si possono presentare in relazione a quelli che sono i diversi tipi di traffici, Il personale della Guardia di Finanza in servizio ai varchi di entrata/uscita - in accordo con l'Autorità Portuale - può decidere una diversa destinazione d'uso delle corsie di entrata/uscita dei varchi in deroga a quanto previsto nel piano di viabilità.

Art. 2 – Viabilità dei terminali

Nelle aree assentite in concessione ad imprese terminaliste e/o ad operatori portuali in genere, le misure adottate per la circolazione devono essere predisposte dai concessionari, in applicazione del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 – Art. 4, lettera g), ottimizzando gli spazi a disposizione in relazione al traffico commerciale sostenuto.

Art. 3 - Varchi

1. L'accesso/uscita al/dal Punto Franco Nuovo è garantito utilizzando sia il Varco n. 4 di Campi Elisi, aperto tutti i giorni dell'anno in h 24, che il varco n. 1 di Riva Traiana aperto di norma dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00, festivi esclusi.
2. In accordo con la Circostrizione Doganale e la Guardia di Finanza, l'apertura del varco di Riva Traiana può subire eventuali modifiche in relazione alle diverse esigenze del traffico commerciale.

Art. 4 - Emergenze

In aggiunta ai servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, pubblica sicurezza e gestione delle emergenze in genere, qualsiasi incidente stradale che si verifichi all'interno dell'area portuale deve essere immediatamente segnalato anche alla Centrale Operativa dell'Autorità Portuale che risponde in h 24 al numero verde 800 435 311, oppure al numero telefonico 040 673 2523.

Art. 5 - Velocità

Il limite di velocità all'interno delle suddette aree è fissato in 30 (trenta) Km/h. Nelle zone particolarmente sensibili sotto l'aspetto della sicurezza, la velocità, secondo le indicazioni della segnaletica verticale esistente in loco, sarà ulteriormente ridotta. In ogni caso è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

Art. 6 – Sosta dei veicoli

1. Nelle aree di interesse generale la sosta dei veicoli può essere effettuata esclusivamente entro i limiti dei tracciati appositamente predisposti ed evidenziati rispettivamente:

- a) con colore bianco per gli stalli di sosta liberi riservati alle autovetture, ciclomotori, motoveicoli e trattori stradali (motrici);
 - b) con colore giallo per gli stalli/aree di sosta che, con apposita segnaletica verticale ovvero con segnaletica orizzontale posta al loro interno, riportano sia l'indicazione della categoria di veicoli alla quale gli stalli/aree sono riservati che le modalità della sosta;
 - c) con colore blu per gli stalli di sosta a pagamento riservati alla sosta di autotreni, trattori stradali (motrici), autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi e carrelli.
2. In aggiunta agli stalli di sosta appositamente riservati ed evidenziati con colore giallo di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) è possibile fermarsi nelle aree di carico/scarico individuate davanti ai capannoni/magazzini, nella corsia di imbarco verso i terminali Ro-Ro individuata sullo stradone principale a ridosso della strada sopraelevata, direzione verso varco n. 1 e nella corsia di sbarco individuata sulla rampa di uscita della strada sopraelevata con direzione verso il varco n. 4. Nelle suddette corsie, nonché in caso di istituzione del senso unico di marcia sulla strada sopraelevata, è consentita la fermata solamente con l'autista a bordo ed in nessun caso è consentito lo sgancio del semirimorchio.
 3. All'interno delle aree di parcheggio a pagamento è consentita una sosta libera con una franchigia massima di 6 ore di tempo dal momento dell'ingresso del veicolo nelle aree portuali di interesse generale. Le modalità di pagamento e le tariffe, alle quali dovranno conformarsi i veicoli di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo, saranno individuate con successiva Ordinanza ed apposito regolamento.
 4. Le motrici sganciate dai semirimorchi devono sostare esclusivamente all'interno dei terminali o nelle aree appositamente predisposte siano esse libere oppure a pagamento, in questo ultimo caso con le modalità previste al comma precedente.
 5. Nel caso che la sosta irregolare del veicolo arrechi grave intralcio o pericolo alla circolazione stradale, ferroviaria, allo svolgimento di operazioni portuali, allo svolgimento di operazioni ad esse complementari ovvero il veicolo occupi impropriamente le aree di sosta evidenziate in colore giallo, fatta salva l'autonoma potestà di intervento delle forze di polizia per l'accertamento delle violazioni e l'eventuale rimozione, l'Autorità Portuale per i rimorchi/semirimorchi per i quali attraverso la tracciabilità di cui all'articolo 11 della presente Ordinanza sia possibile risalire ai rispettivi terminalisti Ro-Ro di provenienza/destinazione, richiederà l'intervento del terminalista individuato il quale avrà l'obbligo di prelevare ed accogliere il veicolo all'interno del proprio terminale entro 1 ora dalla chiamata.
 6. In caso di mancato intervento del terminalista interessato, ferma restando la sanzione prevista a suo carico per la mancata osservanza della presente Ordinanza, l'Autorità Portuale dopo aver segnalato l'inadempienza alle forze di polizia, ne richiederà l'intervento per l'attività di competenza le quali, qualora sussistano le condizioni indicate al comma 5, potranno procedere alla rimozione dei veicoli avvalendosi del soggetto individuato ed

autorizzato preventivamente dall'Autorità Portuale ai sensi della presente Ordinanza e le relative spese saranno poste a carico del trasgressore o del proprietario del veicolo.

7. Nel caso di rimorchi/semirimorchi per i quali non sia possibile risalire, attraverso il sistema della tracciabilità, al terminalista interessato, la rimozione sarà effettuata con le stesse modalità indicate al comma precedente.
8. Il luogo dove il veicolo verrà depositato in custodia sarà reso noto al soggetto interessato contattando la Centrale Operativa dell'Autorità Portuale di cui all'art. 4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si dovrà presentare al responsabile del luogo del deposito, esibendo il nulla osta dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, provando il titolo di restituzione e versando le spese di intervento per la rimozione ed il deposito del veicolo.
9. In alternativa alla rimozione è previsto, anche previo spostamento del veicolo quando possibile, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote. Per ottenere lo sblocco del veicolo, l'interessato deve contattare la Centrale Operativa dell'Autorità Portuale di cui all'art. 4 e, dopo aver esibito il nulla osta dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, versare le spese di intervento per il blocco/sblocco del veicolo, unitamente alle eventuali spese sostenute dall'Autorità Portuale a causa di misure specifiche adottate sulla viabilità portuale in conseguenza della sosta irregolare del veicolo.

Art. 7 – Carico/scarico

1. E' consentita la sosta dei veicoli nelle aree di interesse generale per eseguire operazioni di carico/scarico per conto dei concessionari presenti purché questa avvenga entro i limiti dei tracciati appositamente predisposti ed evidenziati in colore giallo di cui all'art. 6 comma 1 lettera b). Detta sosta deve essere effettuata per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni portuali ovvero ad esse complementari. E' vietato il generico deposito di veicoli inoperosi, compresi rimorchi, semirimorchi, carrelli, ecc. compresi quelli vuoti.
2. Le operazioni di carico/scarico delle merci nei magazzini/capannoni devono essere effettuate con i veicoli disposti in senso parallelo alle banchine e/o alle aperture dei magazzini, prevedendo l'utilizzo degli appositi pianali che devono essere evidenziati in modo da non creare pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
3. Le suddette operazioni possono essere eseguite con il veicolo posizionato perpendicolarmente alla banchina o all'apertura del capannone nel solo caso vi siano oggettive situazioni che impediscono il posizionamento del veicolo nella posizione parallela.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in condizioni particolari è consentita la sosta dei veicoli al di fuori dei tracciati, esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad operazioni di carico /scarico merce per conto dei concessionari demaniali ivi presenti, solamente se espressamente autorizzata dall'Autorità Portuale. Tale sosta operativa è comunque consentita a condizione che le operazioni siano eseguite in sicurezza, non intralcino o non creino pericolo alla normale viabilità e il conducente sia prontamente reperibile.

Art. 8 – Banchine/moli

La circolazione dei veicoli sulle banchine, sui moli e sulle rive, non assentite in concessione, è consentita solamente ai veicoli impegnati in operazioni di carico/scarico merci, veicoli di servizio dell'Autorità Portuale, dell'Autorità Marittima, delle Forze di Polizia, di pronto soccorso, della società appaltatrice del servizio di vigilanza, dei servizi tecnico nautici, delle ditte appaltatrici impegnate in lavori ed a qualsiasi altro veicolo espressamente autorizzato a farlo dall'Autorità Portuale.

Art. 9 – Rete ferroviaria

1. La rete ferroviaria dell'area portuale è costituita dai binari posizionati all'interno del parco ferroviario e dai binari a raso del manto stradale posizionati sulla viabilità delle aree di interesse generale.
2. All'interno del parco ferroviario è vietata la circolazione, la fermata e la sosta dei veicoli.
3. E' vietata la fermata e la sosta al di sopra e nei pressi dei binari ferroviari operativi esterni al parco ferroviario. I binari ferroviari operativi sono evidenziati dalla apposita segnaletica verticale e da quella orizzontale.
4. I convogli ferroviari che impegnano la viabilità portuale devono essere preceduti dal manovratore il quale provvede a bloccare la circolazione dei veicoli anche con apposito segnale di arresto a mano costituito da bandiera rossa/fanale.
5. In particolari situazioni è consentita la fermata e la sosta dei veicoli sui binari di cui al comma 3 esclusivamente ai veicoli impegnati in operazioni di carico/scarico merce ed a condizione di coordinarsi preventivamente con la società deputata alla movimentazione dei carri ferroviari all'interno dell'area portuale.
6. In ogni caso i convogli ferroviari che impegnano la viabilità hanno la precedenza su tutti gli altri veicoli.

Art. 10 – Organizzazione dei terminali

1. I terminalisti portuali e/o concessionari di aree in genere devono organizzare le rispettive attività operative in modo da poter accogliere all'interno dei propri terminali i veicoli destinati alle operazioni portuali e/o commerciali.
2. I terminalisti Ro-Ro che ricevono veicoli provenienti dalle aree esterne retro portuali per essere imbarcati presso i propri terminali, devono organizzare l'entrata dei suddetti veicoli all'interno del Punto Franco Nuovo in modo da non creare intasamento alla viabilità collocata in prossimità dei varchi di ingresso ed alla viabilità cittadina. A tale scopo il flusso dei veicoli provenienti dalle aree retro portuali e diretti verso i terminali, deve essere effettuato mettendo in atto procedure specifiche di coordinamento che prevedano anche il contingentamento dei veicoli in numero limitato per evitare code ed incollonamenti.
3. I veicoli di cui al comma 2, una volta entrati nel comprensorio portuale, devono dirigere direttamente al terminale ed essere accolti dallo stesso, salvo che la sosta del veicolo

avvenga negli stalli appositamente predisposti nelle aree di interesse generale sia liberi che a pagamento con le modalità previste rispettivamente all'articolo 6 commi 2 e 3.

4. I terminalisti portuali e/o concessionari in genere devono organizzare le rispettive attività operative in modo da non creare congestionamento alla viabilità portuale di interesse generale.
5. Le operazioni di sbarco rotabili dalle unità Ro-Ro devono essere organizzate dai terminalisti in modo da scaglionare l'uscita dei veicoli dai propri terminali.
6. Nel caso di operazioni di sbarco simultanee di più unità Ro-Ro, i rispettivi terminalisti devono organizzarsi, rapportandosi anche con il Servizio Coordinamento e Controllo Operativo dell'Autorità Portuale, prevedendo se necessario il frazionamento e/o posticipo delle operazioni di sbarco. In caso contrario, l'Autorità Portuale e/o le altre Autorità competenti, possono disporre a secondo dei casi il blocco dell'uscita dei veicoli dai terminali.
7. I veicoli sbarcati dai traghetti Ro-Ro, compresi i semirimorchi, devono rimanere parcheggiati all'interno dei rispettivi terminali qualora dopo l'espletamento delle pratiche doganali non sia possibile la loro uscita immediata dall'area portuale.

Art. 11 – Tracciabilità veicoli

1. L'organizzazione e la programmazione dei terminalisti operanti con il traffico Ro-Ro deve comprendere la tracciabilità di tutti i veicoli commerciali autorizzati all'ingresso nell'area portuale per essere diretti all'imbarco, per i veicoli che accedono alle aree portuali provenienti dalle operazioni di sbarco ovvero per i veicoli immessi nell'area portuale attraverso i convogli ferroviari. Tale tracciabilità sarà assicurata anche mediante l'apposizione di un'etichetta adesiva, come da allegato n. 1, riportante la targa del veicolo, la data e l'ora di ingresso, ed il terminal di destinazione. Al momento dell'ingresso nelle aree portuali di interesse generale, per i rimorchi/semirimorchi l'etichetta dovrà essere affissa sulla parte anteriore, lato guidatore di ogni rimorchio/semirimorchio, mentre per le motrici l'etichetta dovrà essere affissa sulla parte bassa della portiera lato guidatore.
2. Per i veicoli in entrata dai varchi portuali e diretti ai terminali Ro-Ro l'etichetta adesiva sarà posizionata dal personale della società appaltatrice del servizio di vigilanza ivi presente, mentre per i veicoli introdotti nelle aree portuali di interesse generale con i convogli ferroviari Ro-La ovvero provenienti dalle operazioni di sbarco, l'etichetta dovrà essere posizionata dai rispettivi terminalisti ai quali fa capo l'operazione.
3. Durante tutta la permanenza del veicolo all'interno delle aree di interesse generale, l'etichetta dovrà rimanere affissa sul veicolo.

Art. 12 – Veicoli destinati all’esportazione/importazione

1. Nel caso di veicoli destinati all’esportazione/importazione e privi di targa di immatricolazione o con targa temporanea, doganale o di prova scaduta nonché privi di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi in corso di validità, oltre a quanto previsto all’art. 11 della presente Ordinanza, gli stessi appena entrati nelle aree portuali di interesse generale, qualora non possano essere accolti subito nel terminale ovvero uscire dall’ area portuale se provenienti dalle operazioni di sbarco, devono raggiungere l’area di parcheggio a pagamento dello stradone principale di fronte al magazzino n. 55 appositamente dedicata come evidenziato nel piano di viabilità e dalla segnaletica orizzontale/verticale presente in loco.
2. La suddetta operazione e tutte le altre che prevedano in seguito la circolazione del veicolo nelle aree di interesse generale devono essere effettuate con il veicolo movimentato esclusivamente dai seguenti soggetti:
 - a) operatori portuali autorizzati ai sensi dell’art. 16 della legge 84/94;
 - b) soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione e titolari di targa prova con relativa copertura assicurativa;
3. In entrambi i casi i veicoli devono esporre all’interno del parabrezza anteriore, in posizione ben visibile, il contrassegno come da modello allegato n. 2 alla presente Ordinanza, riportante i dati identificativi del referente responsabile della pratica d’esportazione del veicolo, un numero telefonico per un pronto contatto in caso di necessità, il numero di targa o di telaio del veicolo stesso ed infine il soggetto individuato per la movimentazione del veicolo ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 13 – Trasporti Eccezionali

1. L’introduzione di trasporti eccezionali all’interno dell’area portuale, deve avvenire in coordinamento con il terminalista/utente destinato a ricevere il carico, previa comunicazione inoltrata dal titolare del trasporto all’Autorità Portuale via fax al n. 040 6732309 almeno 48 ore prima dell’arrivo, comprendente la descrizione del carico, l’ora ed il giorno di arrivo ed il numero telefonico di un referente.
2. Il terminalista deve garantire che il trasporto eccezionale una volta raggiunto il varco di ingresso possa raggiungere immediatamente il terminale dove è destinato.
3. Il soggetto incaricato del trasporto eccezionale, anche nel caso questo abbia origine all’interno dell’area del porto nuovo in conseguenza del trasferimento del carico ad altro soggetto, deve mettere in atto tutte le azioni affinché il carico raggiunga il terminale senza creare pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni sulla viabilità portuale. Inoltre, lo stesso soggetto deve mettere in atto ogni precauzione e fare ogni verifica affinché il carico trasportato sia compatibile con la struttura viaria dove il trasporto eccezionale deve transitare anche in relazione alla sicurezza, utilizzando anche il servizio di scorta tecnica fino all’ingresso del terminale, qualora già prescritto per il raggiungimento del Porto Franco Nuovo.

4. L'Autorità portuale si riserva la facoltà di richiedere al titolare del trasporto eccezionale ulteriori informazioni oltre a quelle previste al comma 1 del presente articolo e nel contempo di richiedere l'adozione, a carico del titolare del trasporto, di ulteriori accorgimenti atti a garantire la sicurezza della viabilità portuale.

Art. 14 – Mezzi operativi

1. I mezzi operativi delle imprese portuali, degli operatori e dei concessionari in genere sprovvisti di targa ed utilizzati per il carico, scarico e movimentazione della merce all'interno dei rispettivi terminali ovvero delle aree assentite in concessione, possono circolare sulla viabilità delle aree di interesse generale purchè rispondano alle seguenti caratteristiche:
 - a) devono essere di proprietà, noleggio o leasing della società o dell'impresa regolarmente autorizzata ad operare in porto ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dell'art. 68 del Codice della Navigazione;
 - b) devono essere individuabili mediante apposita targhetta conforme al modello previsto nell'allegato n. 3 alla presente Ordinanza, posta in luogo ben visibile e riportante il nome del proprietario o locatario e il numero di telaio risultante nella relativa documentazione di proprietà o noleggio;
 - c) devono essere in possesso della documentazione tecnica prevista dalla vigente normativa comprovante l'idoneità del mezzo, comprendente l'attestazione delle verifiche e delle manutenzioni periodiche obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) devono essere manovrati da personale in possesso delle previste abilitazioni ed assicurati per responsabilità civile presso impresa di assicurazione autorizzata o abilitata.
2. Alle medesime condizioni possono inoltre circolare i mezzi operativi di proprietà dell'Autorità Portuale, delle società deputate all'erogazione di servizi di interesse generale ai sensi della legge 84/94.
3. Possono inoltre circolare - in questo caso senza quanto previsto dal punto b) - i mezzi operativi delle ditte appaltatrici impegnate all'interno dell'area portuale per l'esecuzione di opere, servizi e/o interventi di manutenzione per conto dell'Autorità Portuale, dei terminalisti, delle imprese portuali e degli operatori in genere.
4. In ogni caso durante la circolazione di tutti i suddetti mezzi operativi, il conducente deve mettere in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni ritenute necessarie affinché la circolazione del mezzo operativo non sia di intralcio e non arrechi pericolo alla sicurezza delle altre persone e degli altri veicoli.

Art. 15 – Abrogazione Ordinanze

Sono abrogate le Ordinanze dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste/Autorità Portuale di Trieste n. 6/93, 10/94, 21/94, 17/95, 4/99, 50/2000, 32/2001, 53/2003, 8/2004 e qualsiasi altro provvedimento in contrasto con la presente Ordinanza.

Art. 16 - Sanzioni

1. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno sanzionati, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in esso contenute.
2. Nel caso che, in violazione ai contenuti della presente Ordinanza, la sosta prolungata dei veicoli, come regolamentata dall'art. 6 della presente Ordinanza, possa configurarsi come occupazione abusiva del suolo demaniale, i contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1161 sempre del Codice della Navigazione.

Art. 17 – Informazione

1. La conoscenza dei contenuti della presente Ordinanza costituisce requisito indispensabile per l'accesso alle aree portuali sia da parte dei veicoli che dei pedoni.
2. La presente Ordinanza dovrà essere consegnata dagli uffici preposti dell'Autorità Portuale assieme al rilascio dei contrassegni per l'accesso alle aree portuali.
3. Per quanto riguarda i soggetti che possono accedere alle aree portuali senza il contrassegno di accesso per effettuare operazioni commerciali presso i terminalisti, ovvero, presso gli utenti in genere, saranno questi ultimi a dover provvedere alla loro necessaria informazione in merito ai contenuti della presente Ordinanza.

Art. 18 – Codice della strada

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza deve ritenersi applicabile quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada.

Art. 19 - Esecuzione

La presente Ordinanza diventa esecutiva dalla data del 27.6.2011

Trieste, - 9 MAG. 2011

Il Presidente
dott.ssa Marina Monassi



ALLEGATO N. 1

Legenda:

I: Imbarco

S: Sbarco



R: Ro-La

Destinazione/Provenienza: Terminal Samer, Terminal T.I.M.T., Terminal E.M.T..

I
Targa semirimorchio/motrice
Data, ora arrivo in porto
Destinazione

S
Targa semirimorchio/motrice
Data, ora arrivo in porto
Provenienza.....

R
Targa semirimorchio/motrice
Data, ora arrivo in porto
Destinazione



Allegato n. 2 all'Ordinanza n. 28 /2011 dell'Autorità Portuale di Trieste

Veicolo destinato all'imbarco per esportazione

Targa n.: _____

Telaio n.: _____

Referente responsabile della pratica: _____

n. tel. reperibilità: _____

Soggetto incaricato alla movimentazione del veicolo in base a quanto previsto dall'art. 12
comma 2 dell'Ordinanza APT n.: _____

Allegato n. 2 all'Ordinanza n. 28 /2011 dell'Autorità Portuale di Trieste

Veicolo proveniente dallo sbarco per importazione

Targa n.: _____

Telaio n.: _____

Referente responsabile della pratica: _____

n. tel. reperibilità: _____

Soggetto incaricato alla movimentazione del veicolo in base a quanto previsto dall'art. 12
comma 2 dell'Ordinanza APT n.: _____

ALLEGATO N. 3

Allegato n. 3 all'Ordinanza n. 28 /2011 dell'Autorità Portuale di Trieste

Nome proprietario/locatario: _____

Numero telaio : _____